

Circ. n. 231/L/18 10459/Sn AAB/sb

Milano, 27 febbraio 2018

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: Liberalizzazione degli orari di vendita – Libertà per gli edicolanti di determinare l'orario di vendita

Lo SNAG è sorpreso dalla circostanza che Anadis chieda un parere alla FIEG in merito alla disciplina da applicare agli orari di vendita delle Edicole ed è altrettanto sorpreso che la FIEG ribadisca la vigenza della disciplina pattizia di programmazione delle aperture e delle chiusure contenute nell'Accordo Nazionale, **disciplina che è palesemente in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in tema di libera concorrenza e deve per l'effetto considerarsi priva di effetti.**

È noto che la normativa vigente prevede una liberalizzazione assoluta e totale degli orari di vendita nel settore commercio (art. 3, comma 1, lett. d-bis) D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248 del 2006, così come modificato dall'art. 31, comma 1, della L. n. 214 del 2011).

È altresì noto che, con riferimento specifico alle Edicole, non esiste alcuna norma di legge che stabilisca un orario minimo di apertura e, quindi, l'orario di vendita deve considerarsi rimesso al libero apprezzamento dell'Edicolante che può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio sulla base della convenienza economica e nel libero esercizio di impresa.

Il divieto di regolamentazione in materia di orari di vendita riguarda ogni forma di regolazione, diretta o indiretta, degli orari di esercizio, sia quelle prescritte per via normativa, sia quelle frutto di accordi tra operatori economici (Corte Costituzionale n. 239/2016).

Ne consegue che gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Accordo Nazionale sono in contrasto con la normativa comunitaria e statale in materia di libera concorrenza e non possono trovare ulteriore applicazione, in quanto costituiscono un'intesa restrittiva della concorrenza. Qualunque "accordo volontario" tra operatori commerciali volto alla regolazione degli orari di esercizio si pone infatti in aperto contrasto con il perentorio e assoluto divieto contenuto nella descritta legislazione richiamata.

Per le ragioni di cui sopra lo SNAG deve contestare integralmente quanto sostenuto dall'ANADIS nella nota del 23 gennaio 2018 e da FIEG nella nota del 22 febbraio 2018, in quanto la disciplina pattizia di programmazione delle aperture e delle chiusure contenute nell'Accordo Nazionale è assolutamente in contrasto con la normativa vigente, e deve ribadire che **l'Edicolante può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio secondo il "proprio cassetto" e in un regime di libera concorrenza.**

Proprio in considerazione di quanto sopra, nel corso delle trattative per il rinnovo dell'Accordo Nazionale, e segnatamente nell'ambito del Tavolo Tecnico per l'adeguamento normativo dell'Accordo Nazionale, lo SNAG unitamente alle altre OO.SS. ha chiesto di eliminare gli artt. 3, 4 e 5 dell'A.N. perché incompatibili con la normativa comunitaria e statale vigente.

Infine lo SNAG ricorda che qualunque imposizione da parte Editoriale o Distributiva in materia di orari costituisce un abuso di posizione dominante e/o di dipendenza economica contrario alla legge e passibile di segnalazione alle autorità competenti in materia.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Abbiati Armando)

